



Comando Legione Carabinieri Puglia
SM – Ufficio Logistico

CAPITOLATO TECNICO

*per l'affidamento alle officine private del servizio di
riparazione dei veicoli in carico ai reparti dipendenti dal
Comando Legione Carabinieri "Puglia"*

Art. 1 -GENERALITÀ

Il presente capitolato è relativo alla rimessa in efficienza dei veicoli comuni e in versione speciale (allestiti) e loro complessivi resisi inefficienti per avaria o per sinistro che, al momento in cui necessitano dell'intervento di riparazione, si trovino a qualsiasi titolo all'interno del territorio di competenza del lotto di riferimento.

La riparazione deve essere contenuta entro i limiti di spesa stabiliti per ciascun veicolo dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Tale limite non è vincolante per l'Amministrazione (A.D.) e potrà eventualmente essere modificato e/o superato solo su esplicita autorizzazione di essa.

L'A.D. si riserva l'insindacabile facoltà di destinare i veicoli necessitanti di riparazione ad altra Ditta lotto nelle seguenti ipotesi:

- per saturazione della capacità ricettiva della Ditta contrattualizzata per il lotto di interesse, comunque rilevata;
- per ragioni di natura tecnica;
- per tutelare le posizioni soggettive di parità tra le varie Ditte, in relazione alla percentuale di contratto eseguito.

Inoltre l'A.D. si riserva la facoltà di provvedere al ritiro dei veicoli e al successivo invio ad altra Ditta qualora vi siano palesi ed ingiustificati ritardi nella redazione dei preventivi o nell'esecuzione delle lavorazioni che non siano imputabili a cause esterne alla Ditta stessa, ferma restando l'applicazione delle penalità stabilite.

Si precisa che per i lotti di carrozzeria, la riparazione dovrà comprendere anche le operazioni di meccanica per il ripristino completo del veicolo.

REQUISITI COMUNI A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI

Tutti gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) i locali di lavorazione devono essere idoneamente chiusi;
- b) i locali devono essere separati per tipologia di lavorazione;
- c) possesso di sistema di allarme antintrusione efficiente;
- d) autorizzazione prefettizia alla detenzione, per scopi manutentivi e riparatori, di veicoli militari, ai sensi dell'art.28 del T.U.L.P.S., approvato con RD. 18.6.1931, n. 773 e s.m.i. (solo per le Imprese aggiudicatarie da presentare all'Amministrazione prima della firma del contratto);
- e) autorizzazione all'esercizio dell'attività di riparazione dei veicoli, ai sensi della l. n. 122/1992;
- f) l'area di parcheggio dei veicoli in riparazione deve essere coperta, chiusa e dotata di un sistema di allarme collegato efficiente. In alternativa è tollerato il parcheggio dei veicoli all'aperto, ma solo in presenza di un'area di esclusiva

pertinenza dell'officina e dotata di idoneo sistema di videosorveglianza con registrazione h.24;

- g) successivamente all'aggiudicazione della gara, ma nei due giorni antecedenti alla data di stipula del contratto, pena la decadenza per carenza di requisiti, i sistemi di allarme antintrusione presenti nelle infrastrutture e nelle aree di parcheggio dovranno essere collegati alla centrale Operativa dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio;
- h) le officine devono essere in regola con la normativa in materia di protezione dell'ambiente, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- i) le officine devono essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi e del Certificato ISO 9001:2000;
- j) presenza delle seguenti attrezzature:
 - PC con unità di lettura CD-Rom e connessione ad internet;
 - programmi di preventivazione;
 - presenza di area di lavaggio interno o accordo con servizio di lavaggio esterno (indicare in sede di gara la Ditta che effettua il lavaggio): l'officina è tenuta ad effettuare, senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'Arma, il lavaggio esterno ed interno del veicolo all'atto della riconsegna;
 - macchina fotografica digitale per eventuale documentazione di immagini diagnostiche;
 - ponti sollevatori;
 - strumento per la verifica dello stato di carica batterie;
 - banco per la revisione veicolare o disporre di servizio esterno equivalente (indicare in sede di gara la Ditta che effettua la revisione);
 - postazione per la verifica assetto veicolo o disporre di servizio esterno equivalente (indicare in sede di gara la Ditta che effettua l'assetto);
 - banco prova freni o disporre di servizio esterno equivalente (indicare in sede di gara la Ditta che effettua la prova freni);
 - recuperatore carrellato per olio esausto;
 - vasca di lavaggio pneumatica;
 - autosoccorso di proprietà o disporre di servizio esterno equivalente (indicare in sede di gara la Ditta che effettua l'autosoccorso).

L'Impresa aggiudicataria dovrà possedere, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, idonea sede operativa ubicata nell'ambito territoriale della provincia del lotto per il quale si chiede di partecipare.

REQUISITI DISTINTI PER TIPOLOGIA DI RIPARAZIONE

1. Meccanica autoveicoli

L'officina deve possedere efficienti le seguenti attrezzature:

- a) analizzatore gas di scarico;
- b) strumento di diagnostica dedicato per i marchi cui fanno riferimento i diversi lotti della gara (es. Witech plus, SSMIII, ecc.) con emulatore per il supporto di veicoli

di pregressa produzione ed abbonamento per la ricezione degli aggiornamenti online;

- c) strumento di diagnostica dedicato per gli accumulatori, con stampa report;
- d) DIME per la lavorazione sulla meccanica (distribuzione) dei veicoli in dotazione all'Arma dei Carabinieri, delle marche cui fanno riferimento i vari lotti della gara;
- e) apparecchiatura per la ricarica e verifica aria condizionata;
- f) strumento prova compressione cilindri;
- g) strumento di verifica delle perdite di pressione degli impianti di alimentazione ed iniezione;
- h) strumento di verifica dell'impianto di raffreddamento;
- i) strumento centra fari;
- j) strumento per la registrazione dei differenziali;
- k) strumento per l'estrazione dei silent-block;
- l) tempari ufficiali (anche on-line con licenza in corso di validità) delle case costruttrici cui fanno riferimento i vari lotti;
- m) ePER per Gruppo FCA (compreso Jeep) e Iveco;

2. Carrozzeria autoveicoli

L'officina deve possedere efficienti le seguenti attrezzature:

- a) banco dima universale;
- b) sistema di essiccazione zona preparazione a raggi infrarossi;
- c) misurazione scocca millimetrica con stampa delle misure;
- d) sistema di riparazione tirabolli per bozzi da parcheggio e grandine;
- e) strumento puntatrice e spuntatrice;
- f) strumento autodiagnosi;
- g) saldatrice a filo continuo;
- h) strumento per stacco e riattacco vetri ad incollaggio;
- i) forno dalle dimensioni idonee per ospitare anche i veicoli commerciali;
- j) strumento flash-over per la protezione degli impianti elettronici;
- k) tintometro;
- l) strumento centrafari;
- m) apparecchiatura per la ricarica e verifica aria condizionata;
- n) locale chiuso per la miscelazione delle vernici (tintobox);
- l) software per la formulazione di preventivi riconosciuto da case costruttrici ed A.N.I.A. con relativo abbonamento.

Art. 2 - PROCEDURA PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN AVARIA

Il Reparto utilizzatore del veicolo:

- segnalerà a mezzo e-mail l'inefficienza del veicolo alla Sezione Motorizzazione del Comando Legione Carabinieri "Puglia", nonché all'Officina legionare ovvero Posto Manutenzione di riferimento;
- richiederà all'Impresa contrattualizzata il preventivo di spesa (unicamente nei casi in cui non sia necessario effettuare lo smontaggio dei complessivi degli autoveicoli per i quali si dovrà comunque attendere l'intervento del personale tecnico dell'Arma) e lo trasmetterà alla Sezione Motorizzazione e al Servizio Amministrativo legionare.

Nel caso di preventivo di spesa inferiore a € 1.000,00, IVA esclusa, sarà posta in essere la procedura semplificata di cui al successivo art. del presente capitolato.

Nel caso di preventivo di spesa pari o superiore € 1.000,00, IVA esclusa, la Sezione Motorizzazione effettuerà i necessari approfondimenti entro 5 giorni lavorativi ed avvierà l'iter per l'impegno di spesa da parte del Comando, per poter procedere alla riparazione del veicolo presso l'Impresa contrattualizzata.

La Sezione Motorizzazione disporrà come segue per il ritiro e per la riconsegna del veicolo, complessivo o parte staccata da sottoporre a riparazione presso l'officina dell'Impresa:

- ritiro: nel tempo massimo di 2 (due) giorni dalla comunicazione alla Ditta dell'assegnazione del materiale;
- riconsegna: entro il tempo massimo di 2 (due) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto positivo collaudo dei materiali.

Il ritiro e/o riconsegna dei veicoli oggetto di riparazione dovranno avvenire a cura della Ditta, sede dei Reparti indicati, senza diritto a rimborso alcuno, ferma restando per l'A.D. la facoltà di provvedere in proprio quando sia ritenuto opportuno.

Qualora l'Impresa ritenesse di non disporre della capacità tecnica/tecnologiche o delle risorse di personale sufficienti a garantire la lavorazione richiesta, dovrà rappresentarlo per iscritto, entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricovero, ovvero alla richiesta di ricovero, alla Sezione Motorizzazione, la quale potrà disporre, se non ancora eseguito, il trasferimento del mezzo presso altra Impresa.

In tale circostanza, eventuali costi di trasporto potranno essere addebitati all'Impresa appaltatrice.

I mezzi in avaria, qualora non marcianti, dovranno essere ritirati dalla Ditta con carro attrezzi proprio o di terze imprese; eccezionalmente, e su specifica autorizzazione dell'Amministrazione, il mezzo potrà essere portato all'officina di ricovero da un dipendente della Ditta, con l'apposizione della "targa prova".

Durante il trasporto verso l'officina dove avverrà il ricovero, le scritte laterali "CARABINIERI" apposte sul veicolo dovranno essere celate da materiale facilmente asportabile e removibile che non arrechi danni alle scritte originali.

Per ogni riparazione di veicoli o materiali è necessario compilare i seguenti atti, secondo la modulistica predisposta dalla Sezione Motorizzazione:

- richiesta lavori, a cura del Reparto che ha in uso l'automezzo;
- verbale di consegna materiali alla Ditta, corredato dell'elenco dei lavori richiesti;
- preventivo di spesa formulato dalla Ditta;
- verbale di precollaudo redatto in contraddittorio con la Ditta da personale tecnico dell'Arma dei Carabinieri (eccetto che per la procedura semplificata, art. 3);
- nulla-osta tecnico/visto di congruità da parte della Sezione Motorizzazione/Posti Manutenzione (eccetto che per la procedura semplificata, art. 3);
- comunicazione di assegnazione lavorazione alla Ditta da parte della Sezione Motorizzazione legionaria (eccetto che per la procedura semplificata, art. 3);
- ordinativo di spesa redatto dal Servizio Amministrativo;

- comunicazione di approntamento al collaudo o verifica da parte della Ditta;
- verbale di collaudo dei lavori redatto da apposita commissione. La spesa per la modulistica è a carico della Ditta contraente.

2.1 Verbale di presa in consegna

La Ditta, al momento del ricovero, dovrà compilare, in contraddittorio con i militari che consegnano il veicolo, il verbale di consegna materiali.

2.2 Preventivo di spesa

Una volta accettato il ricovero del veicolo, la Ditta dovrà compilare e far pervenire - entro due giorni lavorativi al Reparto/Organo Tecnico territorialmente competente (Officina legionale o Posto Manutenzione) il preventivo delle lavorazioni, a mezzo e-mail o posta elettronica certificata. Il preventivo di spesa dovrà riportare:

- i dati identificativi del veicolo o materiale;
- l'elenco dei materiali da sostituire e dei ricambi da impiegare nelle lavorazioni, contraddistinti dal numero di catalogo e prezzo;
- l'importo totale dei ricambi, con indicazione dello sconto offerto in sede di gara;
- il numero di ore lavorative richieste per l'intervento di riparazione, distinte per ciascuna operazione, e contraddistinte dal numero previsto dai tempi delle case costruttrici (laddove esistenti);
- l'importo totale della mano d'opera;
- l'importo totale complessivo (IVA compresa).

Eventuali voci "extracontratto" dovranno essere raggruppate a fondo preventivo per consentirne una lettura separata dalle altre voci di spesa.

Qualora il mezzo venga ritirato dalla Ditta presso il Reparto, ove verrà redatto il verbale di presa in consegna del veicolo, l'attività di diagnosi preventiva, che permane sempre nella competenza del personale tecnico dell'Arma dei Carabinieri, verrà svolta nella sede della Ditta convenzionata.

2.3 Precollaudo

Ricevuta la comunicazione del ricovero del veicolo - esclusa la procedura semplificata di cui all'art. 3 - la Sezione Motorizzazione invierà il proprio personale tecnico (Capo Officina/P.M. o suo delegato) che effettuerà una verifica sul veicolo e redigerà l'ordine di lavoro/esame tecnico con l'elencazione delle lavorazioni ritenute necessarie per il ripristino in efficienza del veicolo; riceverà quindi dalla Ditta il relativo preventivo redatto sul posto ed in contraddittorio.

Il proprio personale tecnico dovrà verificare che il preventivo emesso dalla Ditta contenga le lavorazioni ritenute necessarie ed i relativi tempi di esecuzione; quindi esprimerà il parere di concordanza apponendo sul documento la data e la dicitura: "si concorda sulle operazioni da eseguire e sui ricambi da sostituire secondo la tempistica della casa madre/ANIA".

Nella circostanza, la Ditta dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, a proprie totali spese:

- il proprio personale, che dovrà prestare la necessaria assistenza;

- le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle operazioni di verifica;
- la targa prova, per l'eventuale prova su strada del veicolo.

Nel caso di riparazioni di carrozzeria, ovvero di riparazioni meccaniche per rottura di parti importanti, il verbale sarà corredato di un idoneo fascicolo fotografico.

Nel caso di "non concordanza", la Sezione Motorizzazione, in coerenza con i contenuti del presente capitolato tecnico, fornirà all'Impresa le indicazioni necessarie alla riformulazione del preventivo e/o alla prosecuzione delle lavorazioni. In caso di mancata accettazione da parte dell'Impresa, sarà disposto il ritiro del mezzo.

2.4 Comunicazione assegnazione lavori

Per ogni assegnazione lavori, salvo la procedura semplificata di cui all'art. 3 del presente capitolato, la Sezione Motorizzazione ne darà comunicazione scritta alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata ed al Servizio Amministrativo a mezzo di posta elettronica ordinaria (ovvero C-Prot).

2.5 Autorizzazione alla riparazione

La Ditta potrà dare seguito ai lavori solo ad avvenuta ricezione del preventivo approvato dalla Sezione Motorizzazione legionare che valuterà la congruità delle lavorazioni da eseguire, ad eccezione del caso in cui si ricorra alla procedura semplificata per riparazioni di importo inferiore a € 1.000,00, IVA esclusa, per la quale si farà riferimento all'art. 3 del presente capitolato.

Nel caso in cui la Ditta dovesse avviare lavorazioni non autorizzate come sopra, essa non avrà diritto ad alcun compenso per l'attività svolta.

Qualora, eccezionalmente, nel corso dei lavori si manifesti la necessità di effettuare talune lavorazioni non potute rilevare per oggettiva impossibilità tecnica in sede di preventivo, ovvero di sostituire materiali precedentemente ritenuti utilizzabili, la Ditta dovrà farlo constatare al rappresentante dell'A.D. A tal fine dovrà essere compilato un preventivo suppletivo che seguirà la sorte del preventivo originario.

Nel caso in cui, nel corso della riparazione, dovesse rendersi necessaria la fornitura e posa in opera di materiali non compresi in quelli previsti dal contratto (es. complessivi e semicomplessivi), la Ditta non potrà provvedere in autonomia prima di ricevere l'ordinativo da parte del Servizio Amministrativo legionare che, qualora ritenuto opportuno, potrà esperire apposita indagine di mercato per la fornitura del detto materiale che, qualora acquisito presso terza Impresa migliore offerente, dovrà essere obbligatoriamente posto in opera dalla Ditta contrattualizzata che avrà diritto al rimborso del costo della manodopera a prezzo contrattuale, secondo la tempistica prevista dai tempi ufficiali della casa costruttrice del veicolo.

Non saranno conteggiati nei tempi di esecuzione contrattuale i giorni occorrenti all'esperimento della ricerca di mercato sino alla fornitura del materiale presso l'officina della Ditta contrattualizzata.

Qualora l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il costo preventivato per la rimessa in efficienza di un veicolo o complessivo risulti tale da sconsigliare la prosecuzione dei lavori, alla Ditta sarà riconosciuto, in contraddittorio:

- il costo relativo alla c.d. "rimbastitura" (ovvero delle spese sostenute per lo smontaggio e rimontaggio dei materiali ai fini della predisposizione del preventivo). Lo stesso sarà remunerato sulla base del costo dell'ora lavorativa (manodopera) moltiplicato per le ore necessarie all'esecuzione delle operazioni di "rimbastitura", come da tempario;
- solo l'importo per le lavorazioni eventualmente già eseguite.

In tal caso, la Ditta dovrà essere in grado di provvedere, a richiesta dell'A.D., al trasporto del mezzo presso la località indicata, con oneri che verranno preventivamente quantificati e concordati.

È vietato suddividere artificiosamente la spesa riferita a qualsiasi lavoro che possa considerarsi con carattere unitario.

2.6 Verbale di collaudo

Ad avvenuta ultimazione delle lavorazioni, la riconsegna del veicolo al Reparto di appartenenza è subordinata all'effettuazione delle operazioni di collaudo a cura del personale tecnico dell'Officina Legionale/Posto Manutenzione che verificherà, unitamente al personale della Ditta, la conformità e la corrispondenza dell'intervento manutentivo eseguito con quanto indicato nel preventivo di spesa approvato.

Per le riparazioni che hanno comportato una spesa di importo inferiore ad € 5.000,00, il collaudo verrà effettuato da un tecnico dell'Officina legionale/Posto Manutenzione, mentre per importi superiori verrà nominata una commissione ad hoc, così come anche nel caso in cui l'A.D. ritenga di procedere a collaudo anche per una spesa inferiore.

Art. 3 - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER RIPARAZIONI INFERIORI A € 1.000,00.

Nel caso di preventivo di spesa inferiore a € 1.000,00, IVA esclusa, la Sezione Motorizzazione, entro due giorni dalla ricezione del preventivo, potrà:

- far recare il personale specializzato presso l'officina convenzionata, solo se ritenuto necessario in base alla natura dell'intervento, apportando le eventuali modifiche agli interventi preventivati;

- disporre, eventualmente, il ricovero presso l'Officina legionale ovvero il Posto Manutenzione competente;

- attivare i centri di assistenza autorizzati dalla casa costruttrice, nel caso in cui l'intervento richiesto sia coperto da garanzia della casa.

In mancanza di diverse indicazioni da parte della Sezione Motorizzazione legionale entro il predetto termine di due giorni, il preventivo si intende approvato ed il Servizio Amministrativo emetterà il relativo ordinativo di spesa, all'Impresa a mezzo P.E.C.

Art. 4 - TEMPI DI LAVORAZIONE

Per le riparazioni dei veicoli, derivati e loro complessivi, valgono i tempi indicati nei tariffari delle riparazioni (tempari) editi dalle case costruttrici e per le riparazioni di carrozzeria dei tempari ANIA o software su base ANIA.

Per le riparazioni dei veicoli e complessivi non riportati nei citati tempari delle riparazioni valgono i tempi di lavorazione stabiliti per i veicoli e complessivi di

carattere simile. Qualora si tratti di veicoli e complessivi di caratteristiche sostanzialmente differenti, i tempi di lavorazione saranno stabiliti dalla Ditta in contraddittorio con il rappresentante tecnico dell'A.M..

Il prezzo dell'ora lavorativa comprende il costo della manodopera diretta ed indiretta, le spese generali, i contributi sociali e di legge ed inoltre l'importo dei materiali vari e di consumo non inseriti nei listini dei ricambi delle case costruttrici; comprende anche tutti i ricambi e le minuterie (viti, bulloni, fascette, etc.) di costo inferiore a € 1,50.

Per i lavori di carrozzeria, invece, verranno riconosciuti ed indennizzati i materiali di consumo previsti dai tempari ANIA, applicando uno sconto percentuale non inferiore a quello offerto dalla Ditta in sede di gara.

Tra i materiali di consumo delle lavorazioni meccaniche restano esclusi, dal costo dell'ora lavorativa, gli pneumatici, gli accumulatori, le ricariche dei sistemi di climatizzazione, il liquido antigelo, l'applicazione degli adesivi istituzionali. Per tali forniture, l'Impresa applicherà uno sconto percentuale concordato con il Comando Legione Carabinieri "Puglia", che non potrà essere inferiore a quello offerto dalla Ditta in sede di gara.

Il termine entro il quale i veicoli od i materiali riparati, completi in ogni loro parte, dovranno essere presentati a verifica o collaudo, sarà determinato in un numero di giorni lavorativi pari al risultato ottenuto rapportando le ore lavorative occorrenti per l'esecuzione dei lavori elencati sul preventivo approvato e la giornata lavorativa standard in vigore, decimali esclusi.

Tale termine si intende decorrente dal giorno successivo alla data di consegna.

Ai fini del computo del tempo utile saranno inoltre concesse:

- n. 2 (due) giornate lavorative per la compilazione dei preventivi;
- n. 3 (tre) giornate lavorative per la fornitura dei ricambi.

Eventuali proroghe potranno essere concesse per motivi eccezionali, quali ad esempio la difficoltà di reperimento dei ricambi e dei codici ricambio qualora si trattasse di veicoli di nazionalità estera, da rappresentare, a mezzo fax/mail, entro il giorno successivo al loro insorgere, alla Sezione Motorizzazione, allegando copia dell'ordinativo di richiesta dei ricambi stessi inoltrato alla Ditta fornitrice.

Dal conteggio dei giorni vanno inoltre esclusi i giorni intercorrenti tra la ricezione del preventivo da parte dell'Ente gestore e la sua approvazione, nonché quelli fra l'approntamento al collaudo e la sua effettuazione.

L'A.D. si riserva il diritto di esigere la precedenza nell'esecuzione di determinate lavorazioni urgenti e, in relazione alla capacità produttiva, concederà adeguate proroghe nei termini di consegna degli altri materiali in riparazione.

Art. 5 - CUSTODIA DEI VEICOLI

Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà dell'A.D. resteranno presso la Ditta, la stessa ne assume il deposito ai sensi e per gli effetti del libro IV ("Delle obbligazioni"), Capo XII ("Del deposito") sezione 1 ("Del deposito generale") del Codice Civile, rimanendo espressamente convenuto che la Ditta sarà obbligata per qualunque colpa.

Non trova applicazione l'art. 1781 del Codice civile.

Inoltre, a garanzia dei materiali dell'A.D. dislocati presso la Ditta a ragione dell'intervento riparativo, la Ditta stessa è obbligata a stipulare prima della sottoscrizione dell'atto negoziale - con una primaria società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo Sinistri - una polizza assicurativa a favore dell'A.D. stessa, per un valore minimo pari alla metà dell'importo contrattuale, che copra i rischi incendio, furto e grandine oltre che la c.d. "combinazione extended couet" (comprendente la garanzia contro atti di vandalismo, terremoti, sommosse popolari, terrorismo e sabotaggio).

Art. 6 - VERIFICA O COLLAUDO DEI MATERIALI RIPARATI

La Ditta, a lavorazione ultimata, dovrà dare comunicazione scritta, anche a mezzo fax o email, alla Sezione Motorizzazione legionale, che provvederà - quando necessario in ottemperanza alla normativa amministrativa in vigore - ad inviare il personale incaricato per il collaudo o la verifica dei lavori eseguiti.

Per la prova su strada, i veicoli dovranno essere muniti di targa prova di proprietà della Ditta, la quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, a personale dell'A.M. trasportato o conduttore o a cose altrui che venissero comunque prodotti dai mezzi stessi per effetto delle prove di collaudo.

La Ditta dovrà altresì fornire attrezzature e personale per l'effettuazione dei controlli mediante anche lo smontaggio di alcuni particolari e dei collaudi ed ogni assistenza al personale dell'A.M. incaricato dell'esecuzione.

A riparazione avvenuta la Ditta dovrà registrare sui libretti matricolari e di bordo le riparazioni effettuate. Nessun compenso sarà riconosciuto per tale attività.

I particolari sostituiti dai veicoli riparati (ad esclusione degli olii, dei filtri, del materiale in plastica, in vetro o in gomma) rimangono di proprietà dell'Amministrazione e devono essere versati all'Officina o ai Posti Manutenzione, unitamente al veicolo riparato, se non diversamente disposto per iscritto dal Capo Sezione Motorizzazione.

Tutti i materiali residuati dalle lavorazioni (rottami metallici, rottami di materiale non metallico, oli esausti, batterie, ecc.), saranno smaltiti dalla Ditta appaltatrice, secondo le norme vigenti con oneri a carico della Ditta stessa.

Art. 7 - CONTEGGIO COSTI E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.

Per ogni lavorazione effettuata, la relativa fattura dovrà riportare espressamente sia il costo della manodopera che quello dei ricambi impiegati nella lavorazione.

Il costo della manodopera verrà liquidato, in relazione alle ore effettivamente lavorate e fatturate, al prezzo stabilito in sede di gara.

I materiali di ricambio ed i complessivi verranno liquidati al prezzo di listino ufficiale delle case costruttrici, in vigore alla data di concordanza del preventivo, decurtato dello sconto offerto dalla Ditta in sede di gara.

Qualora taluni ricambi non fossero a listino, la quotazione verrà stabilita in contraddittorio con l'A.M.

Nel corso delle lavorazioni, la Ditta impiegherà - salvo espressa autorizzazione dell'A.D.-ricambi originali e nuovi, intendendo per:

- originali i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore del veicolo, ovvero immessi sulla rete di vendita previo controllo di qualità da parte del medesimo costruttore e muniti del proprio marchio;
- nuovi quei materiali mai precedentemente installati su veicoli e complessivi ed in perfetto stato di conservazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di fornire alla Ditta i ricambi, i materiali di consumo ed i lubrificanti necessari per la riparazione, nonché di impiegare su propria esclusiva richiesta i ricambi:

- c.d. di primo impianto, intendendo per tali quei materiali fabbricati nella stessa linea produttiva dei ricambi originali in conformità alle norme specifiche ed agli standard produttivi forniti dalla casa costruttrice del veicolo.
Per tale tipologia di ricambio, lo sconto verrà applicato sul prezzo del listino ufficiale della casa produttrice;
- c.d. equivalenti, intendendo per tali quei materiali che:
 - garantiscano la medesima qualità del ricambio originale, possedendo rispetto ad esso caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche pari o superiori;
 - hanno le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali del ricambio originale e sono con esso perfettamente interscambiabile, senza ricorrere ad alcun adattamento del sistema o complessivo sul quale vanno montati;
 - sono classificati con uno specifico codice catalogo da parte della casa costruttrice del veicolo (raggruppati per categorie omogenee di materiale e da codice di equivalenza del costruttore del veicolo, che deve essere riportato nella tariffa ricambi del ricambio equivalente);
 - sono consegnati in imballi originali con l'indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo, applicati all'origine da parte del produttore del ricambio, nonché il riferimento del "codice catalogo" originale applicato dalla casa costruttrice del veicolo.

L'Organo tecnico dell'A.D. ha il potere-dovere di valutare l'idoneità dei ricambi equivalenti e - laddove rilevi che l'equivalenza non sussista ovvero non sia fornita adeguata prova dell'idoneità dell'equivalenza alle specifiche tecniche formulate - di rifiutare il ricambio equivalente, motivando adeguatamente la propria decisione.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio.

Qualora si renda necessaria anche la fornitura e montaggio di pneumatici, l'Impresa dovrà applicare uno sconto sul prezzo ufficiale del produttore, di pari percentuale a quello offerto dalla Ditta in sede di gara. A tal riguardo, la tipologia, le misure, gli indici di carico e di velocità delle coperture dovranno essere quelle previste dal produttore del veicolo. In particolare, dovranno:

- rispettare le norme di cui alla Direttiva 92/23/ CEE, come modificata dalla direttiva 2001/43/CE, ai regolamenti ECE/ONU n. 30 e n. 54 ed alla circolare n. 105/95 del 31.05.95 dell'ex Ministero dei Trasporti;
- avere data di produzione non antecedente ai 12 mesi da quella del montaggio.

Il prezzo della fornitura è da considerarsi comprensivo del ritiro delle coperture esauste e delle operazioni di convergenza/equilibratura.

I prodotti liquidi dovranno essere quelli previsti dal costruttore del veicolo.

In tutti i casi citati, la Ditta appaltatrice avrà cura di indicare il codice ed il prezzo di listino del ricambio, nonché lo sconto praticato, come da contratto.

Per le lavorazioni di particolari staccati/scomposti non desumibili dal tempario della casa costruttrice, all'atto del collaudo la Ditta dovrà esibire documento contabile con un aggravio massimo del 10% a carico dell'A.D.

Il carburante necessario per la prova ed il collaudo, nonché gli olii necessari per il rodaggio sono a carico della Ditta.

L'Impresa non può modificare la configurazione originale dei veicoli dell'Amministrazione poiché, ai sensi dell'art. 138 del Codice della Strada e s.m.i., gli stessi sono progettati (o allestiti) e costruiti appositamente per finalità militari.

Art. 8 - LAVORAZIONI DI VERNICIATURA E PRODOTTI VERNICIANTI

Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei veicoli, dovranno essere eseguite solo le operazioni di verniciatura strettamente indispensabili, da convenirsi in dettaglio tra il rappresentante dell'Arma e dell'Impresa contraente, evitando verniciature totali, quando non indispensabili.

Tali operazioni dovranno essere effettuate con lo stesso tipo di vernice esistente sul veicolo, rispettando la gradazione di colore originale. L'eventuale riverniciatura totale o parziale del veicolo dovrà essere eseguita con prodotti vernicianti di ottima qualità e l'Impresa contraente dovrà presentare al Comando Legione Carabinieri "Puglia" copia del certificato di qualificazione del prodotto utilizzato, rilasciato dalla Casa produttrice, indicando nel preventivo sia il codice che la Casa produttrice.

I particolari metallici minuti (es. bulloni, ghiere, fascette, spine, etc.), prima dell'impiego, dovranno aver subito il trattamento preservante di cadmiatura.

Le applicazioni di antiruggine, stucco-pittura dovranno essere eseguite accuratamente e non si dovranno notare tracce di colore del supporto, sgocciolamenti o soluzioni di continuità.

Il gruppo motore dovrà essere verniciato a parte, dopo il rodaggio ed il collaudo, prima di essere montato sull'autotelaio; dopo essere stato sgrassato e lavato, dovrà essere verniciato con la pittura originale del veicolo ad eccezione dei seguenti materiali vari e complessivi che dovranno rimanere del loro colore naturale:

- tutti i particolari di gomma;
- le tubazioni flessibili metalliche;
- le targhette;
- i cavi elettrici;
- la pompa di alimentazione;
- il carburatore;
- il distributore di accensione;
- i cappucci sul distributore per protezione capicorda;
- i capicorda per candele;
- la pompa di iniezione.

Il radiatore dovrà essere verniciato con pittura molto diluita, del tipo ignifugo di colore nero.

Tutti gli organi in acciaio o ghisa sull'autotelaio dopo essere sottoposti a deossidazione, pulitura ed applicazione antiruggine, dovranno essere verniciati con

due mani della pittura originale dell'autoveicolo. Le parti in alluminio ripulite e sgrassate saranno verniciate con pittura sintetica alluminio. Gli ingrassatori dovranno essere protetti con appositi cappucci in plastica di colore rosso.

I punti della cabina in cui è stata preventivamente applicata una mano di antiruggine devono essere carteggiati e stuccati; successivamente dovranno essere applicate due mani della pittura originale, con cui dovranno essere verniciate anche le serrature, le maniglie per alzacristalli, i pomelli e fermi per cristalli, le maniglie interne ed esterne.

I particolari in legno, cui è stata preventivamente applicata una mano di olio di lino cotto, dovranno essere interamente verniciati con due mani della pittura originale del veicolo; dopo l'applicazione della prima mano, le superfici saranno carteggiate e verranno riprese le eventuali stuccature, quindi verrà applicata a spruzzo la seconda mano.

Inoltre, deve essere ripristinata la prevista grafica (pellicole) retroriflettente, omologata secondo il Regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

Art. 9 - CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI E SORVEGLIANZA

È facoltà dell'A.D. effettuare la sorveglianza dei lavori ovvero svolgere saltuari controlli tecnico-amministrativi tendenti ad accertare che le lavorazioni siano state effettivamente, perfettamente e completamente eseguite. Per ogni contratto l'A.M. disporrà che si proceda ad almeno un controllo tecnico-amministrativo ogni 25.000 euro o frazione dell'importo contrattuale, indipendentemente dall'importo della lavorazione.

A tale scopo l'A.M. provvederà a designare il veicolo o complessivo da sottoporre a controllo, anche a sorteggio, tra quelli pronti per il collaudo o verifica.

Il controllo verrà eseguito alla presenza di un rappresentante della Ditta, a meno che questa non presenti rinuncia scritta.

La Commissione incaricata del controllo, della quale non potrà far parte il personale che ha concordato il preventivo o verificato i lavori, potrà smontare tutti i particolari ritenuti necessari allo scopo di verificare le lavorazioni eseguite ed i ricambi sostituiti. Si potrà altresì procedere alla prova su strada del veicolo su un percorso ad itinerario vario avente una lunghezza non inferiore a Km 20.

Al termine di tali operazioni verrà steso un verbale che varrà come collaudo.

Se il controllo avrà esito favorevole, alla Ditta verrà riconosciuto ed indennizzato il tempo necessario per lo stacco ed il riattacco dei particolari smontati. Tutte le altre spese rimarranno a carico della Ditta.

Se durante tale controllo la commissione rileverà alcune inadempienze, alla Ditta saranno attribuite le spese occorrenti per la rimessa a punto dell'autoveicolo, ivi compreso il valore dei ricambi non riconosciuti idonei, nonché, a titolo di penale, un importo pari al 100% del sopraccitato addebito.

L'A.D. si riserva il diritto di effettuare con proprio personale tecnico il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato alla sorveglianza delle lavorazioni, tende solo all'accertamento dell'adempienza da parte della Ditta alle norme del presente capitolato, ma non esime in alcun modo la Ditta dalle

responsabilità che possano derivarle allorché, in sede di collaudo, verifica o controllo tecnico, vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

Qualora nel corso del controllo venissero riscontrati particolari conformi al capitolato ma difettosi, la Ditta provvederà a sostituirli a proprie spese senza penalità.

La Ditta dovrà fornire senza oneri per l'A.M. il personale per l'effettuazione dei controlli, verifiche e collaudi ed ogni possibile assistenza al personale dell'A.D. incaricato dell'esecuzione delle predette operazioni.

Essa dovrà inoltre mettere a disposizione attrezzature, uffici ed organizzazione onde consentire al predetto personale militare d'espletare le attività necessarie.

Art. 10 - GARANZIA

La Ditta dovrà garantire le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti per un periodo di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 15° giorno successivo alla data del collaudo o, se precedente, dalla data del ritiro del veicolo da parte dell'Arma dei Carabinieri. Entro tale termine la Ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura gli inconvenienti che si dovessero riscontrare dovuti a materiali difettosi o a lavorazioni eseguite non correttamente, esclusi danneggiamenti o cattivo impiego.

Art. 11 -PENALITÀ

Per eventuali ritardi nelle lavorazioni, a carico della Ditta saranno applicate le seguenti penalità, calcolate sull'importo (IVA esclusa) della fattura relativa alla lavorazione per la quale le inadempienze o i ritardi si sono verificati:

- il 2% dal 1° al 5° giorno di ritardo;
- il 4% dal 6° al 10° giorno di ritardo;
- il 6% dall'11° al 15° giorno di ritardo;
- l'8% dal 16° al 20° giorno di ritardo;
- il 10% oltre il 20° giorno di ritardo.

In caso di eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del presente capitolato tecnico, non previste nel precedente periodo, verrà applicata una penalità da € 50,00 a € 500,00, da valutare da apposita Commissione che sarà nominata di volta in volta, tenendo conto dell'importo complessivo delle lavorazioni da effettuare o effettuate.

Ai fini dell'applicazione delle penalità il ritardo viene conteggiato a partire dal giorno successivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta.

L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica il rimborso delle spese che l'A.M. dovesse o potesse incontrare per sopperire alle deficienze riscontrate e non preclude l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in danno della Ditta inadempiente.

Art. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'atto negoziale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nel caso di reiterate inadempienze da parte della ditta contraente, quali:

- ritardo superiore a 10 giorni, ripetuto in cinque diverse circostanze, nella presentazione al collaudo del mezzo riparato, secondo i termini previsti al precedente paragrafo 4. La quantificazione del ritardo deve comprendere l'insieme delle attività di competenza della Ditta appaltatrice quali: ritiro del

- mezzo, presentazione del preventivo, approvvigionamento della ricambistica, lavorazione, approntamento al collaudo/verifica e riconsegna al reparto;
- ritardo superiore a cinque giorni, ripetuto in tre diverse circostanze, per la trasmissione del preventivo secondo i termini stabiliti nel precedente paragrafo 4;
 - mancata accettazione, a seguito di verifica o collaudo, per lavorazione non eseguita a regola d'arte, ripetuta almeno in cinque diverse circostanze.

Art. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Per la fornitura di cui al presente capitolato tecnico non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale dell'Impresa contraente e il personale dell'Arma dei Carabinieri. L'assenza di tali rischi è stata valutata dall'Impresa contraente e dall'A.D..